



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 155/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea
Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37537** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XX, nato ad **XX** il **XX** e residente in **XX** al viale **XX**, c.f. **XX**, elettivamente
domiciliato in Foggia alla Via G. Ricciardi n. 42, presso e nello studio
dell'avv. Vincenzo De Michele e dell'avv. Gabriella Guida che lo
rappresentano e difendono;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura regionale dell'Istituto, e presso di essa domiciliato in Bari
alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 3 luglio 2024 con l'assistenza del Segretario dott.ssa
Laura Guastamacchia, l'avv. De Michele per il ricorrente e l'avv. Leone per
l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 4 marzo 2024, **XX**, come sopra generalizzato,
titolare di pensione cat. VOCTPS (Vecchiaia dipendenti dello Stato CTPS)

	certificato n. XX erogata da INPS gestione dipendenti pubblici con decorrenza	
	1° settembre 2021, riferisce:	
	- di aver chiesto in data 19 maggio 2011 all'INPS Gestione Dipendenti	
	pubblici la ricongiunzione ex art.2 della legge 29/1979 dei periodi assicurativi	
	maturati presso la gestione Inps lavoratori privati per il periodo dal 1.10.1974	
	al 31.12.2005, quali risultanti dall'estratto contributivo del 22.11.2020;	
	- che la domanda di ricongiunzione ex art.2 della legge 29/1979 è stata	
	accolta dall'INPS Cassa Trattamenti Pensionistici dipendenti dello Stato con	
	provvedimento dell'11 giugno 2015, con riconoscimento del periodo	
	ricongiunto pari ad anni 26 mesi 9 giorni 14 ai fini del diritto e anni 26 mesi	
	10 giorni 7 ai fini del trattamento della misura del trattamento di quiescenza;	
	- di aver presentato ricorso amministrativo chiedendo la rettifica del	
	provvedimento di pensione, in quanto erroneo il meccanismo utilizzato nel	
	calcolo dell'importo pensionistico, non avendo considerato l'INPS, nel	
	montante contributivo, l'importo dei contributi che la gestione privata ha	
	trasferito alla gestione pubblica in seguito al provvedimento di	
	ricongiunzione;	
	- che con pec del XX l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Foggia ha	
	rigettato il ricorso amministrativo.	
	Tanto premesso, il ricorrente, nel ritenere illegittimo l'operato dell'ente	
	previdenziale, ha chiesto il riconoscimento del diritto al ricalcolo della	
	pensione cat. VOCTPS (Vecchiaia dipendenti dello Stato CTPS) certificato n.	
	XX erogata da INPS gestione dipendenti pubblici con decorrenza 1° settembre	
	2021, secondo modalità di calcolo che tengano conto effettivamente dei	
	periodi contributivi già oggetto di ricongiunzione, che invece erroneamente	

	l’Inps di Foggia ha considerato applicando la disciplina in materia di riscatto	
	dei corsi universitari di studio dei periodi di lavoro all’estero di cui alla	
	Circolare ex INPDAP n.12 del 24.12.1999, con un montante contributivo di	
	gran lunga inferiore rispetto a quanto risultante dalla retribuzione utile ai fini	
	pensionistici dal 1.1.1996 fino al collocamento in quiescenza, come dai dati	
	dell’estratto contributivo aggiornato dell’INPS.	
	Si è costituito l’I.N.P.S., il quale ha evidenziando la correttezza del proprio	
	operato, come peraltro confermato dalla Sezione in un caso analogo.	
	In particolare, l’ente previdenziale ha precisato che per determinare l’importo	
	della seconda e terza quota di pensione (B e C), le retribuzioni prese a base	
	del calcolo per il periodo che si colloca dal 01.01.1993 al 07.09.2005, periodo	
	ricongiunto ai sensi dell’art. 2 legge 29/79, sono quelle teoriche calcolate	
	secondo le disposizioni impartite dalla circolare INPDAP n.12/99.	
	Inoltre, secondo quanto precisato dall’I.N.P.S., si sarebbe poi proceduto	
	calcolando la media delle retribuzioni percepite dal 08.09.2005 – data di	
	iscrizione alla CTPS al 18.05.2011 (data della domanda di ricongiunzione);	
	tale media è stata poi svalutata, anno per anno, a ritroso dal 2005 al 1993, in	
	base ai coefficienti di variazione del costo della vita, fatta eccezione per quello	
	di presentazione della domanda e di quello immediatamente precedente che	
	non sono soggette a adeguamento, così come specificato in circolare e sulla	
	base di tali retribuzioni teoriche è stato effettuato il calcolo della pensione.	
	A parere dell’I.N.P.S., il modus operandi sarebbe esente da censure in quanto	
	coerente con il quadro normativo di riferimento, con conseguente	
	infondatezza della pretesa.	
	In via subordinata, l’ente previdenziale ha eccepito il divieto di cumulo di	
	3	

	interessi e rivalutazione.	
	All’udienza del 3 luglio 2023, il difensore del ricorrente ha insistito per	
	l’accoglimento della domanda, ribadendo come il riferimento alla circolare	
	INPDAP del 1999 sia del tutto improprio in quanto relativo al riscatto degli	
	anni di studio.	
	Il legale inoltre ha evidenziato come la sentenza adottata dalla Sezione	
	richiamata dalla difesa dell’ente previdenziale riguardasse un caso diverso.	
	Il difensore dell’I.N.P.S. si è riportato alle conclusioni di cui alla memoria di	
	costituzione.	
	La causa è stata quindi posta in decisione.	
	DIRITTO	
	Il ricorso è infondato e va respinto, stante la correttezza dell’operato dell’ente	
	previdenziale.	
	A parere del ricorrente, l’I.N.P.S. avrebbe illegittimamente liquidato il	
	trattamento pensionistico, calcolando la media dei contributi maturati nel	
	periodo di lavoro oggetto di ricongiunzione mediante un criterio “teorico”, e	
	non tenendo conto invece della media delle retribuzioni reali.	
	Inoltre, il XX ritiene che l’I.N.P.S. avrebbe fatto richiamo ad una circolare	
	afferente ad una fattispecie (riscatto anni di studio e periodi di lavoro	
	all’estero) non applicabile al caso di specie.	
	Le argomentazioni poste dal ricorrente a fondamento della pretesa non sono	
	fondate.	
	Al riguardo, questo Giudice ritiene di condividere integralmente il contenuto	
	della decisione assunta da questa Sezione (sentenza n.175/2017) in un caso	
	che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, è del tutto assimilabile	
	4	

	a quello in esame.	
	In particolare, dopo aver fornito una ricostruzione del quadro normativo di riferimento – cui si rimanda in omaggio al principio di economicità processuale (art.17, disp. att. c.g.c.) -, la Sezione ha condivisibilmente precisato come “... <i>l’opzione del ricorrente per il lavoro pubblico e la conseguente soggezione alle regole per la determinazione della sua base pensionabile hanno imposto, con metodo che questo Giudice condivide, la determinazione del trattamento pensionistico attraverso il ricorso al metodo, adottato dall’istituto resistente, delle quote “teoriche”, proprie della gestione di destinazione della contribuzione ricongiunta, prescindendo da quelle “reali”.</i>	
	<i>Tale modalità di computo va letta alla luce di quanto costantemente insegnato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di cassazione (cfr. Corte cost. n. 218/1988, 268/2008 e n. 439/2005, Cass. civ. n. 12959 del 2010 e n. 24909 del 2010, n. 10766 del 2012) ovvero che “alla base della contribuzione non vi è necessariamente un principio di corrispettività tra contributi e pensioni ma un dovere di solidarietà ex art. 38 Cost., con conseguente inesistenza di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati per i quali manchino o non possano più verificarsi i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale.</i>	
	<i>Nè può ritenersi la violazione del principio di uguaglianza, derivando il differente trattamento dei dipendenti considerati dall'art. 14-bis citato rispetto a quelli transitati ad altri ruoli, da una diversità di situazione conseguente alla scelta operata dal dipendente stesso in relazione alle opzioni - dalla cessazione del rapporto con deroga del regime di sospensione</i>	
	5	

	<i>pensionistico all'epoca vigente, all'avvio di un nuovo rapporto con definizione</i>	
	<i>del trattamento pregresso, fino alla ricongiunzione dei servizi con</i>	
	<i>riconoscimento di un nuovo inquadramento - offerte dal legislatore.”(Cass.</i>	
	<i>civ. n. 19457/2014).</i>	
	<i>Peraltro, come ripetutamente dedotto dalla Consulta (cfr. sent. n. 439/2005)</i>	
	<i>“la ricongiunzione delle posizioni previdenziali costituite a favore di un</i>	
	<i>lavoratore presso gestioni diverse è istituto di carattere generale, ancorché</i>	
	<i>sia, rispettivamente e diversamente, disciplinato dalla legge 7 febbraio 1979,</i>	
	<i>n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini</i>	
	<i>previdenziali), per i lavoratori dipendenti e dalla legge n. 45 del 1990 per i</i>	
	<i>liberi professionisti. L'istituto della restituzione dei contributi, invece, è di</i>	
	<i>carattere eccezionale (v. sentenza n. 404 del 2000), previsto solo a favore di</i>	
	<i>determinate categorie di professionisti e non regolato da norme uniformi. ...</i>	
	<i>La ricongiunzione comporta, da un lato, il trasferimento dei contributi versati</i>	
	<i>alla o alle gestioni dove l'assicurato aveva avuto in precedenza una posizione</i>	
	<i>previdenziale in favore di quella presso la quale avviene la ricongiunzione;</i>	
	<i>dall'altro, il versamento a quest'ultima, da parte dell'assicurato, di una</i>	
	<i>somma determinata secondo criteri stabiliti in funzione della durata delle</i>	
	<i>diverse posizioni, dell'entità dei contributi, delle modalità di calcolo della</i>	
	<i>prestazione previdenziale, delle peculiarità cioè di ogni rapporto; peculiarità</i>	
	<i>che è irrilevante in questa sede individuare.</i>	
	<i>La domanda di ricongiunzione - attraverso la quale si esercita il relativo</i>	
	<i>diritto potestativo - diviene irrevocabile con la formale accettazione oppure</i>	
	<i>tramite il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto (art. 4, comma 3,</i>	
	<i>della legge n. 45 del 1990 ed art. 5 della legge n. 29 del 1979), determinandosi</i>	

	<i>in tal modo l'unificazione irreversibile delle somme di diversa provenienza ed</i>	
	<i>entità e la creazione di una posizione previdenziale nuova.</i>	
	<i>La riconducibilità della domanda ad una libera scelta dell'assicurato,</i>	
	<i>unitamente al carattere eccezionale della restituzione dei contributi, fa sì che,</i>	
	<i>qualora la facoltà di ricongiunzione venga esercitata, non possa essere</i>	
	<i>affermata l'irragionevolezza della scelta legislativa di far rivivere la regola</i>	
	<i>generale (ossia quella dell'inesistenza di un diritto alla restituzione). La</i>	
	<i>ricongiunzione, d'altra parte, per quello che qui interessa, con la varietà delle</i>	
	<i>fonti che vengono a costituire il coacervo della contribuzione, comporta che</i>	
	<i>la posizione previdenziale che si viene a costituire sia diversa da quella di</i>	
	<i>coloro che hanno avuto la sola posizione previdenziale presso la Cassa di</i>	
	<i>previdenza a favore dei dottori commercialisti.</i>	
	<i>È opportuno soggiungere che, non potendo la restituzione comunque</i>	
	<i>comprendere anche la contribuzione inerente ad un rapporto cui tale istituto</i>	
	<i>è estraneo - nella specie quello a suo tempo intercorso con l'INPS - si</i>	
	<i>configurerebbe una restituzione sui generis, priva cioè di qualsiasi</i>	
	<i>fondamento normativo.</i>	
	<i>Vizi di irragionevolezza non si riscontrano neppure, infine, sotto i profili</i>	
	<i>dell'indebito pagamento da parte dell'assicurato o dell'arricchimento senza</i>	
	<i>causa che la Cassa conseguirebbe, essendo i versamenti giustificati dalle</i>	
	<i>situazioni esistenti e dalle norme vigenti all'epoca della loro effettuazione,</i>	
	<i>tanto più che in un sistema solidaristico la circostanza che al pagamento dei</i>	
	<i>contributi non corrispondano prestazioni previdenziali non dà luogo ad</i>	
	<i>arricchimento senza causa della gestione destinataria dei contributi (v.</i>	
	<i>sentenza n. 390 del 1995)."</i>	
	7	

	<i>Infatti, occorre osservare come nel regime dell'assicurazione generale</i>	
	<i>obbligatoria e delle forme sostitutive o esonerative della stessa (sistema delle</i>	
	<i>assicurazioni sociali) sia applicabile il fondamentale principio</i>	
	<i>dell'acquisizione della contribuzione versata in relazione alla prestazione di</i>	
	<i>un'attività lavorativa, indipendentemente dall'essere la medesima utile ai fini</i>	
	<i>della liquidazione di un determinato trattamento pensionistico.</i>	
	<i>Principio che trae origine nella componente solidaristica propria di tale</i>	
	<i>sistema (art. 38 Cost.) che porta ad escludere, in via di principio, la</i>	
	<i>necessaria restituzione dei contributi versati e ad affermare l'inesistenza del</i>	
	<i>principio di corrispettività tra contributi versati e prestazioni pensionistiche</i>	
	<i>ricevute, non trattandosi di un diritto potestativo alla restituzione di contributi</i>	
	<i>in relazione ai quali non si siano verificati i presupposti per la maturazione</i>	
	<i>del diritto alla prestazione previdenziale (in termini, C. Cost., 31/7/2000,</i>	
	<i>2000; Cass., 29/10/2001, n. 13382; Cass., 16/12/2011, n. 29910; Cass. Sez.</i>	
	<i>L., n. 4703/2012 e n. 6275/2012; Cass., SS.UU., 9/10/2012, n. 18702).”.</i>	
	<i>Quanto alla Circolare INPDAP n.12/99, richiamata dall'Amministrazione</i>	
	<i>resistente, osserva questo Giudice che trattasi di istruzioni operative adottate</i>	
	<i>per la determinazione del trattamento pensionistico nei casi di riscatto di</i>	
	<i>periodi di studio o di lavoro all'estero, con criteri espressamente applicabili,</i>	
	<i>secondo quanto previsto nella stessa Circolare, ad altre ipotesi di riscatto.</i>	
	<i>Al riguardo, va evidenziato che, pur essendo state diramate con riferimento ad</i>	
	<i>ipotesi di riscatto, le prescrizioni ivi contenute, espressione di principi di</i>	
	<i>carattere generale coerenti con il quadro normativo di riferimento, così come</i>	
	<i>interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata, possono senz'altro essere</i>	
	<i>applicate alle ipotesi di ricongiunzione di periodi di lavoro, trattandosi ad</i>	
	8	

